



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Ufficio Risorse Materiali

Lavori di ripristino della via di fuga situata sul lato sud del Palazzo degli Uffici Finanziari e del Tesoro di Teramo, Largo Madonna delle Grazie. (Iniziativa CONSIP “Lavori di Manutenzione – Edili”)

CIG: Z431DD03D5

CAPITOLATO GENERALE
e
CONDIZIONI PARTICOLARI
DI CONTRATTO

INDICE

Art. 1 -	Oggetto dei lavori. -----	3
Art. 2 -	Amministrazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento. -----	4
Art. 3 -	Condizioni generali -----	4
Art. 4 -	Valori dell'appalto. -----	4
Art. 5 -	Modalità di presentazione dell'offerta. -----	5
Art. 6 -	Criteri di valutazione dell'offerta. -----	5
Art. 7 -	Stipula del contratto -----	5
Art. 8 -	Sicurezza -----	6
Art. 9 -	Oneri a carico della ditta affidataria -----	7
Art. 10 -	Responsabilità della ditta affidataria -----	7
Art. 11 -	Garanzie -----	8
Art. 12 -	Polizze assicurative -----	9
Art. 13 -	Criteri e modalità di esecuzione dei lavori -----	10
Art. 14 -	Materiali di fornitura della ditta affidataria -----	10
Art. 20 -	Tracciabilità dei flussi finanziari. -----	13
Art. 21 -	Divieto di cessione del contratto -----	13
Art. 22 -	Cessione del credito -----	13
Art. 23 -	Disposizioni antimafia -----	14
Art. 24 -	Foro competente -----	14
Art. 25 -	Oneri fiscali e spese contrattuali -----	14
Art. 26 -	Indicazioni finali -----	15

Art. 1 - Oggetto dei lavori.

Il presente appalto ha per oggetto i lavori di ripristino della via di fuga situata sul lato sud del Palazzo degli Uffici Finanziari e del Tesoro di Teramo, in Largo Madonna delle Grazie, al fine di aumentare la sicurezza del personale e degli utenti del Palazzo in caso di emergenze e ottemperare alla prevenzione dei rischi e garantire la salute e la sicurezza del personale sui luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81.

Nello specifico i lavori da realizzare sono i seguenti:

1. Realizzazione di apertura nella recinzione dell'immobile in prossimità della porta carraia, mediante taglio dell'inferriata e demolizione di una parte del muretto di cinta, in modo da consentire l'uscita del personale dal cortile verso luoghi sicuri;
2. Deviazione della condotta dell'acqua potabile presente nel muro di recinzione, prolungamento dei collegamenti elettrici atti all'alimentazione del cancello motorizzato, rimozione e ricollocamento del sensore di prossimità del suddetto cancello, realizzazione di gradini rivestiti in travertino e di tutte le opere necessarie e di finitura del varco aperto nel muro di recinzione.
3. Posa in opera di un cancello in ferro dotato di serratura con maniglione antipanico di dimensioni come da computo metrico, con apertura nel verso dell'esodo;
4. Posa in opera, nel tratto di recinzione adiacente e sul cancello di nuova installazione, di lamiera in ferro atta ad impedire aperture indesiderate del suddetto infisso agendo sul maniglione antipanico dall'esterno.
5. Sostituzione di 2 porte al piano 2° seminterrato sulla via di fuga che dalle rampe di scale permettono l'accesso al cortile, ambedue a norma e dotate di maniglione antipanico.
6. messa in sicurezza delle scale che dal cancello principale, posto al piano terra, consentono di accedere agli ingressi laterali dell'edificio, mediante la posa in opera di inferriate metalliche, sui parapetti delle suddette scale, tali da consentire il superamento del metro di altezza del parapetto, così come previsto dalla norma.
7. ancoraggio alle pareti, mediante l'utilizzo di opportuni sistemi di fissaggio, dei paramenti degli imbotti in marmo delle porte di accesso agli ascensori.

Allegati di progetto:

- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo;
- Oneri relativi alla Sicurezza;
- Elaborati Grafici;
- Duvri Preliminare da interferenze

Le offerte dovranno essere comprensive di tutti gli oneri, i lavori, i materiali e i costi necessari per dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte e tale da rendere l'opera finita funzionale all'uso a cui è destinata.

Sono inoltre a carico dell'impresa tutti gli oneri relativi alla sicurezza ed il coordinamento dei lavori.

L'offerente, al fine di formulare la migliore offerta, è **obbligato effettuare un sopralluogo** nell'immobile in oggetto per:

- verificare le circostanze generali e particolari che possono influire sulla realizzazione delle opere;

- verificare le quantità richieste nel computo metrico estimativo;
- rilevare ulteriori misure necessarie ed accertare la fattibilità dell'opera così come richiesto dalla presente RDO.

Lo svolgimento del sopralluogo è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Non verranno pertanto ammesse offerte presentate da concorrenti che risultino non aver effettuato tale sopralluogo

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo gli operatori devono concordare modalità e tempi con il geom. Goffredo Giannandrea cell. 320 4304500.

Il verbale di sopralluogo controfirmato dalle parti presenti dovrà essere allegato alla documentazione da presentare per partecipare alla RDO.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte, restando a carico dell'offerente eventuali deficienze o manchevolezze che abbiano a manifestarsi durante o dopo l'esecuzione dei lavori.

I materiali forniti, per dare l'opera completa, dovranno essere conformi alle norme vigenti in particolar modo a quelle in materia di sicurezza.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto riportato nel presente atto, nella documentazione allegata alla presente RDO e nella documentazione relativa all'iniziativa CONSIP "Lavori di Manutenzione – Edili".

Art. 2 - Amministrazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento.

Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, Via Zara 10 – tel. 08626481, fax 0650763063, e-mail dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 31 e 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è l'Ing. Guido D'Isidoro, Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Art. 3 - Condizioni generali

L'assunzione dell'appalto di cui al presente documento implica da parte dell'aggiudicatario la piena conoscenza di tutte le norme generali e particolari che si riferiscono alla fornitura e ai lavori da effettuare.

Nell'esecuzione dell'appalto l'aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente documento e nella documentazione relativa all'iniziativa CONSIP "Lavori di Manutenzione – Edili"; per quanto non espressamente previsto si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti eseguiti per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione.

Resta salva l'applicazione delle norme imperative di finanza pubblica che dovessero intervenire.

Art. 4 - Valori dell'appalto.

In base ai materiali ed alla mano d'opera prevista e ai relativi costi di mercato, l'importo massimo presunto per la realizzazione delle opere è quantizzabile in € 9.308,54. L'importo degli oneri della sicurezza è pari a € 358,78, non soggetto a ribasso, per un importo complessivo di € 9.667,32, oltre IVA;

Resta onere dell'offerente, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso; detti oneri, la cui quantificazione rientra nella responsabilità esclusiva dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati nella formulazione dell'offerta economica (art.95 c.10 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50) e non rappresentano per l'Agenzia un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.

Art. 5 - Modalità di presentazione dell'offerta.

Il Concorrente deve trasmettere – in aggiunta all'offerta a ribasso, a corpo, predisposta dal sistema – i seguenti allegati firmati digitalmente in segno di accettazione:

1. Il presente documento;
2. Elenco prezzi
3. Computo metrico estimativo;
4. Oneri relativi alla Sicurezza;
5. Elaborati Grafici;
6. DUVRI Preliminare da interferenze;
7. Verbale di sopralluogo controfirmato da un referente dell'Agenzia.

Si precisa che il mancato assolvimento di tali prescrizioni non determina l'esclusione dalla gara bensì mera irregolarità, sanabile prima della stipula del contratto d'appalto, nei termini indicati dall'Amministrazione.

Le carenze di qualsiasi elemento di tipo formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio previsto dal comma 9 art.83 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Art. 6 - Criteri di valutazione dell'offerta.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, art.95 comma 4 lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.,

In caso di offerte che risultino complessivamente di uguale valore, l'Agenzia, per stilare la graduatoria provvisoria, procederà al sorteggio tra le Ditte offerenti interessate. Tale sorteggio verrà effettuato dall'Agenzia e registrato in apposito verbale.

Art. 7 - Stipula del contratto

Con l'aggiudicataria definitiva verrà stipulato un contratto, in modalità elettronica, secondo le procedure e le modalità offerte dal sistema dei servizi informatici del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e costituirà elemento sostanziale della documentazione allegata alla presente RDO e della documentazione relativa all'iniziativa CONSIP "Lavori di Manutenzione – Edili".

Prima della stipula del contratto si procederà all'acquisizione di tutta la documentazione prevista dalla legge e dalla presente procedura.

Art. 8 - Sicurezza

L'offerente si impegna ad adottare di propria iniziativa tutti quei provvedimenti, mezzi, e cautele che valgono a prevenire danni e infortuni che potrebbero derivare dall'espletamento dei lavori, al fine di garantire l'incolumità di tutto il personale dell'ufficio e di qualsiasi altro utente dell'ufficio.

Si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

Si impegna a rispettare le norme vigenti riguardo alle procedure sulla sicurezza relative ai rischi propri scaturenti dall'attività d'impresa e ad eventuali rischi derivanti da interferenze, al riguardo si impegna a sottoscrivere il Documento di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI) dell'Ufficio.

Si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

L'offerente sarà solo ed unico responsabile di ogni eventuale infortunio e/o danno che possono derivare alle cose, ai dipendenti, a terzi in dipendenza dall'espletamento del servizio svolto o comunque in connessione dello stesso, restando così sollevata l'Agenzia delle Entrate da ogni responsabilità.

8.1 Redazione e Gestione del Duvri

Il documento "DUVRI" preliminare, allegato alla presente RDO, si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi ed è posto a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, senza che per questo le integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

In riferimento alla Det. n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si specifica che il DUVRI è un documento "dinamico", aggiornabile ogni volta che compaiono situazioni mutate rispetto alla valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto.

In base a quanto sopra esposto, il DUVRI può essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'aggiudicatario, da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna del servizio, ed a seguito della valutazione del committente.

8.2 Piano Operativo di Sicurezza.

Prima dell'inizio delle attività di cantiere la ditta affidataria dovrà redigere e consegnare, al Direttore operativo e al RSSP dell'Ufficio, il piano di sicurezza specifico per le attività da svolgere negli uffici dell'Agenzia e comunicare il nominativo del proprio Responsabile della Sicurezza.

Art. 9 - Oneri a carico della ditta affidataria

L'offerente dichiara di essere in possesso di organizzazione, mezzi e personale idonei all'esecuzione del servizio così come richiesto dal presente atto.

Sono oneri a carico dell'offerente:

- tutti i materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti operativi necessari per fornire il servizio;
- tutti gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico e ai contributi previsti dai C.C.N.L. e Integrativi e dalle leggi vigenti in materia di norme assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie.

L'offerente aggiudicatario risponderà direttamente di tutti i danni che, per colpa o per negligenza potranno essere arrecati a persone o cose, dal proprio personale, durante l'esecuzione dei servizi di fornitura.

Essa dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

L'offerente si impegna, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l'Agenzia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando non si sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.

L'offerente è tenuto a rilasciare, se dovute, le dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti e trasmetterle con le modalità previste dalla Legge.

A lavori ultimati i locali dovranno essere riconsegnati dall'offerente in perfetto stato di pulizia e ripristino. L'omissione dell'osservanza di questa norma comporta il diritto del Committente di far eseguire le pulizie e gli eventuali ripristini da altra impresa trattenendo i relativi costi dal saldo finale.

L'offerente dovrà uniformarsi e sottostare a tutte le disposizioni, norme ed interpretazioni tecniche, amministrative e contabili, che saranno impartite anche in corso d'opera, dal Direttore operativo.

L'Agenzia si riserva il diritto di richiedere all'affidatario l'immediato allontanamento del personale, che, a suo insindacabile giudizio, non riterrà in possesso dei requisiti tecnici o morali necessari all'espletamento del servizio.

L'offerente si obbliga a eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal presente atto e dai documenti e elaborati indicati in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 10 - Responsabilità della ditta affidataria

La ditta affidataria potrà organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto.

La Committente si riserva il diritto di controllare tutti i lavori nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi connessi alla

corretta conduzione dei lavori, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare la ditta affidataria da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dei lavori e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di essi.

La presenza sul luogo del personale della Committente, l'eventuale approvazione di opere, disegni, calcoli per l'accettazione dei materiali non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità della ditta affidataria.

La ditta affidataria è tenuta in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori; per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al presente appalto, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato, oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà la ditta affidataria ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente.

Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull'ammontare complessivo dell'appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa.

La ditta affidataria è parimenti tenuto a rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

La ditta affidataria si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

La ditta affidataria dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati.

Qualora verifichi l'inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere i lavori intimando alla ditta affidataria un termine perentorio per l'adeguamento. Durante il periodo di sospensione dei lavori non si sospende il decorso dei termini di esecuzione dei medesimi.

In caso di ripetute e gravi violazioni da parte della ditta affidataria, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l'adeguamento, quest'ultima potrà risolvere il contratto in danno della ditta affidataria.

Art. 11 - Garanzie

La ditta affidataria garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti.

La ditta affidataria garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati.

La ditta affidataria garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto.

Il periodo di garanzia avrà la durata prevista dalle norme a partire dalla data di presa in consegna delle opere, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente

Per gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell'immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell'opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione.

Durante il periodo di garanzia, la ditta affidataria sarà tenuta, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C.

Se la ditta affidataria non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando alla ditta affidataria le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate.

Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

Art. 12 - Polizze assicurative

La ditta affidataria deve essere in possesso, o è tenuta a stipulare, tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.

La ditta affidataria si impegna a stipulare o a presentare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell'esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La ditta affidataria deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi al momento della stipula del contratto, l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte della ditta affidataria non comporta l'inefficacia della garanzia

Tutte le polizze devono essere conformi ai requisiti specificati nel presente Capitolato e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, la ditta affidataria, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro.

Tutte le polizze di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate.

Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente, e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R..

In ogni caso la ditta affidataria si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle predette polizze.

Art. 13 - Criteri e modalità di esecuzione dei lavori

Il Fornitore affidatario si impegna ad organizzare ed effettuare i lavori a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla manodopera, ai materiali, alle attrezzature ed ai mezzi di trasporto, ivi compresi i mezzi meccanici di carico e scarico materiali, che si intendono remunerati con il corrispettivo offerto.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori l'Affidatario sarà responsabile nei confronti dell'Agenzia del puntuale adempimento delle prestazioni previste e si impegna ad eseguire i lavori:

- con la massima professionalità e tempestività, al meglio delle proprie conoscenze ed al più alto livello tecnico, assumendo piena responsabilità per ogni pregiudizio che dovesse derivare all'Agenzia a causa di errore, negligenza o imperizia;
- con il massimo scrupolo e la massima diligenza, nel rispetto dei termini e delle modalità definiti nel presente documento, nonché di quelli che saranno indicati dall'Agenzia, nel corso dell'espletamento della fornitura stessa. Il Fornitore affidatario garantisce che la fornitura è esente da vizi e difetti che ne diminuiscano il valore, anche solo parzialmente, ed è idonea all'uso cui è destinata, e ne garantisce perfettamente la funzionalità.

Art. 14 - Materiali di fornitura della ditta affidataria

I materiali di fornitura della ditta affidataria dovranno essere conformi alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed essere di prima scelta e qualità ed esenti da vizi e/o difetti, anche occulti. Essi potranno essere messi in opera, previo benessere della Committente.

Detto benessere non costituisce manleva dalle responsabilità della ditta affidataria né accettazione dei materiali stessi da parte della Committente, che avverrà soltanto a collaudo definitivo e favorevole delle opere.

La ditta affidataria si impegna a mantenere costantemente nel magazzino di cantiere, in condizioni e modalità tali da consentire alla Committente i più ampi controlli, materiali in quantitativi sufficienti a garantire la continuità dei lavori.

Eventuali ritardi nella disponibilità dei materiali di fornitura della ditta affidataria non daranno diritto allo stesso di richiedere spostamenti dei termini di consegna contrattuali.

La Committente potrà rifiutare in qualunque momento i materiali non idonei o, per qualsiasi causa, non conformi alle prescrizioni contrattuali. In questo caso la ditta affidataria dovrà procedere a rinnovarli ed a sostituirli, a propria cura e spese.

Qualora la ditta affidataria non provveda a quanto su scritto entro il termine prescritto dalla Committente, questa potrà provvedere direttamente, addebitando le relative spese alla ditta affidataria stesso, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che possa derivare per effetto della rimozione e sostituzione eseguita dalla Committente.

Qualora la ditta affidataria impiegasse materiali in quantità e qualità superiori a quelli prescritti, oppure di lavorazione più accurata, ciò non darà allo stesso diritto ad aumento dei prezzi, ed il lavoro si intenderà eseguito come se i materiali o le opere avessero le dimensioni e la qualità stabilite nei documenti contrattuali.

La Committente avrà la facoltà di eseguire tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali.

Art. 15 - Tempi di esecuzione dei lavori e penalità.

I lavori dovranno essere completati entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di consegna del cantiere e inizio lavori.

L'offerente ha l'obbligo di eseguire i lavori secondo le modalità indicate nella documentazione allegata alla presente RDO e nella documentazione relativa all'iniziativa CONSIP "Lavori di Manutenzione – Edili". In caso di ritardo rispetto alla data fissata per il completamento dei lavori o di riscontrata irregolarità nella esecuzione degli stessi o di violazione delle disposizioni della documentazione allegata alla presente RDO e della documentazione relativa all'iniziativa CONSIP "Lavori di Manutenzione – Edili", l'Agenzia avrà la facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo o irregolarità nell'esecuzione pari al 1‰ dell'ammontare netto contrattuale fino ad un importo massimo pari al 10% del contratto in oggetto. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 codice civile.

Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta da parte dell'Agenzia. Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che l'offerente appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'offerente, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero di fatto da terzi.

L'Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 e fatta salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall'art. 1457 codice civile, nei seguenti casi:

- nel caso l'ammontare delle penali applicate dall'Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo totale del contratto di fornitura, nel corso della vigenza contrattuale di 12 mesi;

- nel caso l'appaltatore ceda a terzi l'esecuzione dell'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell'appaltante;

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Agenzia il diritto di affidare i lavori all'offerente che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste dal presente articolo.

Art. 16 - Differimento - sospensione dei lavori

La ditta affidataria non può, per nessun motivo e neppure in caso di contestazioni e/o controversie sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto.

Art. 17 - Gestione dei rifiuti

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni la ditta affidataria produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.

I rifiuti o residui di lavorazione dovranno essere allontanati giornalmente dal luogo di lavoro.

Art. 18 - Regolare esecuzione - certificazioni di conformità

L'esecutore rilascerà per tutti gli interventi eseguiti, ove previsto, la certificazione di conformità alle vigenti normative dei lavori eseguiti.

Art. 19 - Fatturazione e modalità di pagamento

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla ditta. Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dalla Ditta.

Si precisa che, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, la fattura deve essere intestata a:

Agenzia delle Entrate

Via Cristoforo Colombo 426 c/d

00145 Roma – P.IVA: 06363391001

e trasmessa, obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, alla Direzione Regionale dell'Abruzzo, il cui codice univoco è HARF3J; in mancanza dell'invio delle fatture in formato elettronico l'Agenzia non potrà procedere ad alcun pagamento.

Si rappresenta, inoltre, che l'articolo 25 comma 3 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 c.d. Decreto Irpef, in fase di conversione, prevede che "le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup (quest'ultimo ove previsto e comunicato) ai sensi del comma 2".

Si comunica, infine, che in merito all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment dell'IVA - Art. 1 comma 629 e segg. L. 190/2014) l'Agenzia delle Entrate è esclusa dall'ambito soggettivo di applicazione della norma.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia..

In caso di applicazione delle penali di cui all'articolo in appresso specificato sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto alla Ditta affidataria a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle opere.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

Al fine di adempiere alla legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., la Società aggiudicataria dovrà comunicare un conto corrente bancario o postale dedicato su cui effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti devono essere tracciati riportando il Codice Identificativo di Gara acquisito da questa stazione appaltante per la presente procedura negoziata.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritta dalla legge.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto nonché i crediti da esso derivanti.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto.

Art. 22 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l'atto di cessione dovrà contenere l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 23 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto, è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e sm.i..

In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente primo comma, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 24 - Foro competente

La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale con l'offerente aggiudicataria, non risolte direttamente, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di L'Aquila.

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, l'Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio dell'Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che

L'Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s. m.i.

All'aggiudicazione l'affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scansione delle marche da bollo che verranno applicate sul contratto (successivamente dovrà essere trasmessa anche la scansione del contratto con le medesime marche da bollo regolarmente applicate ed annullate).

Art. 26 - Indicazioni finali

L'Agenzia non procederà all'aggiudicazione se interverranno cause straordinarie e imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

Le proposte che perverranno non saranno impegnative per l'Agenzia, la quale si riserva di revocare la presente RdO in qualsiasi momento.

Nessun diritto sorge in capo all'offerente per il semplice fatto della presentazione dell'offerta. L'Agenzia si riserva, ai sensi dell'art.95 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il diritto di non stipulare il contratto con nessuno degli offerenti.

L'Agenzia potrà procedere alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Considerato l'importo a base di gara, gli offerenti sono esonerati dal pagamento del contributo alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla normativa vigente, alla documentazione di gara e alla documentazione del Bando di Abilitazione Consip relativa all'iniziativa "Lavori di Manutenzione – Edili".

I dati personali saranno trattati in conformità all'art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non verranno né comunicati né diffusi. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.

L'offerente concorrente

Per accettazione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del C.C.. l'offerente concorrente dichiara di accettare sin d'ora, nell'ipotesi di aggiudicazione, le disposizioni di cui agli articoli che seguono intendendoli come sottoscritti uno per uno.

Art. 3 -	Condizioni generali	4
Art. 5 -	Modalità di presentazione dell'offerta.	5
Art. 8 -	Sicurezza	6
Art. 9 -	Oneri a carico della ditta affidataria	7

Art. 10 -	Responsabilità della ditta affidataria	7
Art. 11 -	Garanzie	8
Art. 12 -	Polizze assicurative	9
Art. 13 -	Criteri e modalità di esecuzione dei lavori	10
Art. 14 -	Materiali di fornitura della ditta affidataria	10
Art. 21 -	Divieto di cessione del contratto	13
Art. 22 -	Cessione del credito	13
Art. 24 -	Foro competente	14
Art. 25 -	Oneri fiscali e spese contrattuali	14
Art. 26 -	Indicazioni finali	15

L'offerente concorrente

Per accettazione
